



Senato della Repubblica

Servizio per la Qualità
degli Atti normativi

XVIII legislatura

RELAZIONI ALLE CAMERE

annunciate nel periodo

LUGLIO - AGOSTO 2020



INDICE

NOTA INTRODUTTIVA	5
PARTE PRIMA.....	6
Prima Sezione - Relazioni annunciate	6
Seconda Sezione - Nuovi obblighi di relazione	13
Terza Sezione - Integrazione di obblighi di relazione preesistenti	16
PARTE SECONDA – TABELLE	17
Prima Sezione - Relazioni annunciate	17
Seconda Sezione - Nuovi obblighi di relazione	37

Nota introduttiva

Con la presente pubblicazione, l'*Osservatorio sull'attuazione degli atti normativi* dà conto delle relazioni annunciate nel periodo di luglio e agosto 2020, dei nuovi obblighi di relazione previsti da disposizioni legislative pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* nello stesso periodo, nonché delle modifiche concernenti abrogazioni di disposizioni o integrazioni di obblighi di relazione vigenti.

Ai fini del presente lavoro sono considerate solo le relazioni espressamente disciplinate da atti normativi, mentre non si tiene conto di relazioni introdotte da ordini del giorno delle Assemblee o delle Commissioni, da risoluzioni o anche da autonome decisioni del Governo.

Per ciò che attiene ai decreti-legge, gli adempimenti previsti sono censiti al momento della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione.

Le informazioni riportate sono desunte dall'Allegato B al resoconto dell'Assemblea e dalla banca dati del Senato relativa all'attività non legislativa e sono integrate con indicazioni relative al termine previsto per l'adempimento e all'eventuale periodicità dell'obbligo.

PARTE PRIMA

Prima Sezione - Relazioni annunciate

Tra le relazioni annunciate nel periodo di riferimento, si segnala il seguente documento.

Doc. CXI, n. 3 - Relazione concernente gli interventi realizzati e avviati nell'ambito del Piano strategico "Grandi progetti beni culturali"

Relazione presentata dal Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo e annunciata nella seduta n. 242 del 21 luglio 2020.

L'adempimento previsto. Il comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, prevede che il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo (MIBACT) presenti alle Camere, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione concernente gli interventi già realizzati e lo stato di avanzamento di quelli avviati nell'anno precedente e non ancora conclusi nell'ambito del Piano strategico "Grandi progetti beni culturali" (Ps GPBC), da adottarsi entro il 31 dicembre di ogni anno, con cui si individuano beni o siti di eccezionale interesse culturale e di rilevanza nazionale per i quali sia necessario ed urgente realizzare interventi organici di tutela, riqualificazione, valorizzazione e promozione culturale, anche a fini turistici.

Il contenuto della relazione. La Relazione, avente cadenza annuale, è la quinta finora presentata e si riferisce all'anno 2019 con una prospettiva allargata all'anno 2020. Essa illustra gli obiettivi e gli strumenti di attuazione degli interventi del Piano strategico "Grandi progetti beni culturali", volto alla valorizzazione del patrimonio culturale italiano al fine di favorire la crescita economica e sociale del Paese.

La prima parte si sofferma sul quadro di riferimento normativo e programmatico all'interno del quale il Piano viene elaborato. In particolare, evidenzia in grafico l'andamento della dotazione finanziaria che registra per gli anni 2014- 017 un incremento, per il biennio 2018-2019 un *trend* stazionario e per l'anno in corso una flessione rispetto ai precedenti, per un totale di n. 60 interventi a favore di beni o siti di eccezionale interesse culturale e di rilevanza nazionale.

A seguire vengono illustrate le quattro linee guida d'intervento, che rappresentano gli assi portanti degli obiettivi generali del Ps GPBC, segnatamente:

Linea di azione 1: musei e aree archeologiche di rilevanza nazionale, con interventi mirati alla conservazione e al restauro del patrimonio culturale materiale e immateriale, all'ampliamento della fruibilità da parte delle fasce più deboli della popolazione, sia dal punto di vista fisico che tecnologico, nonché al potenziamento dei sistemi di protezione e sicurezza per operatori e utenti e alla realizzazione di nuovi siti museali di particolare interesse a carattere tematico.

Linea di azione 2: poli di attrazione culturale inseriti in circuiti internazionali, con interventi di potenziamento delle condizioni di fruizione del patrimonio storico e mirati alla valorizzazione del paesaggio e delle sue componenti naturalistiche.

Linea di azione 3: grandi biblioteche nazionali, archivi e scuole di alta formazione nel settore culturale con interventi mirati al miglioramento delle condizioni della loro conservazione nonché alla riqualificazione degli spazi *ad hoc* dedicati, quali ad esempio depositi, magazzini e foresterie con una costante attenzione al perfezionamento dei sistemi di protezione e sicurezza anche in remoto.

Linea di azione 4: sistema museale delle arti applicate e del *design*, con interventi attuati nell'ambito della nuova cornice normativa introdotta dal Ministro nel marzo 2019 volta a coniugare tali attività con il territorio e il sistema museale nazionale, da un lato, e le imprese culturali e creative, dall'altro.

La Relazione passa quindi ad illustrare il processo di elaborazione del Piano da parte del Segretariato generale - Servizio II che, previa individuazione dei progetti scelti sulla

base dei fabbisogni e delle priorità espressi dalle strutture territoriali competenti per materia, viene successivamente approvato dal Consiglio superiore per i Beni culturali e paesaggistici del MIBACT, con parere favorevole della Conferenza unificata, per poi essere formalmente adottato dal MIBACT e attuato con appositi decreti ministeriali.

Con una serie di grafici la Relazione poi passa ad illustrare l'articolazione degli investimenti e degli interventi per linee di azione e per regione, annualità di finanziamento e titolarità di beni: da essi emerge come la distribuzione territoriale degli investimenti si concentri nel Centro-Nord, con eccezione della Campania la quale è destinataria di un programma specifico.

La governance del Piano, cui la Relazione dedica un capitolo insieme alla descrizione di altri strumenti di attuazione, viene ripartita tra Segretariato generale - Servizio II Programmazione strategica nazionale e comunitaria, Direzione generale bilancio e strutture territoriali del MIBACT e altri soggetti che fungono da stazione appaltante; tuttavia, a seguito delle molteplici attività programmatiche di varia natura, si è ritenuto opportuno supportare le strutture ministeriali nella distribuzione dei carichi di lavoro e al fine di garantirne la tempestività nell'esecuzione. Per tale motivo il Segretariato Generale in data 24 novembre 2015 ha sottoscritto un accordo con Invitalia S.p.A. che ha acquisito il ruolo di Centrale unica di committenza per la gestione delle gare di appalto e di referente per le Stazioni appaltanti (vale a dire le strutture periferiche del Ministero quali: segretariati regionali, poli museali regionali, istituti e musei di interesse nazionale dotati di autonomia, enti locali e altri soggetti pubblici).

Tra gli strumenti di attuazione, la Relazione si sofferma sui disciplinari d'obbligo che regolano i diversi passaggi procedurali tra il Ministero e le stazioni appaltanti sia sul piano operativo e giuridico che su quello finanziario e di pianificazione degli interventi. Elemento significativo dei disciplinari è la possibilità di riprogrammare a favore di nuovi interventi le disponibilità della struttura centrale di gestione.

Altro aspetto sottolineato del Piano e dei suoi strumenti di attuazione riguarda il monitoraggio degli interventi, attivato dal MIBACT al fine di assicurare la trasparenza, la condivisione di informazioni e il regolare andamento delle varie fasi attuative, nonché la

rapida applicazione di misure correttive in caso di sopravvenute problematiche. In particolare, ai sensi del decreto legislativo n. 229 del 2011, si prevede la trasmissione trimestrale da parte del beneficiario di informazioni relative al decorso dei lavori alla Banca dati amministrazioni pubbliche (BDAP), nonché l'invio a cadenza semestrale di una relazione con documentazione fotografica sullo stato di avanzamento dei lavori in termini fattuali e finanziari, ai fini del controllo preliminare correlato alla corresponsione delle erogazioni.

Sotto il profilo del monitoraggio finanziario, le stazioni appaltati trasmettono trimestralmente i dati in proprio possesso alla BDAP del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (unico referente del MIBACT per il monitoraggio con funzioni di raccordo interno tra le strutture periferiche del Ministero), in ottemperanza agli obblighi di trasparenza e condivisione delle informazioni relative alle risorse destinate alle opere pubbliche. In tale contesto, la Relazione rileva la difficoltà delle stazioni appaltanti nel seguire il cronoprogramma di progetto che impatta conseguentemente sui tempi di attuazione degli interventi.

L'ultimo capitolo della prima parte, corredato di tabella, si sofferma sullo stato di avanzamento procedurale, in base al quale dal 2014 al 2019 il 46 per cento dei 60 interventi complessivi presenta un livello avanzato di attuazione, con una riprogrammazione per il 2020 di 3 lotti funzionali, a fronte di un 13 per cento degli interventi che non risultano avviati.

La seconda parte della Relazione è dedicata agli approfondimenti delle schede dei progetti corredate da documentazione fotografica, suddivise per annualità, linee guida, località, modalità attuative, obiettivi e stato di attuazione.

Doc. CCXXVI, n. 2 - Relazione sull'attività svolta dal Comitato permanente per la biodiversità di interesse agricolo e alimentare

Relazione presentata dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, annunciata nella seduta n. 247 del 30 luglio 2020.

L'adempimento previsto. Il comma 1 dell'articolo 8 della legge 1° dicembre 2015, n. 194, dispone l'istituzione presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAF) del Comitato permanente per la biodiversità di interesse agricolo e alimentare, al fine di garantire il coordinamento delle azioni a livello statale, regionale e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di tutela della biodiversità di interesse agricolo e alimentare. Il comma 6 prevede che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali trasmetta alle Camere una relazione annuale del Comitato medesimo in ordine all'attuazione di quanto disposto dall'articolo 8 citato. Il Comitato svolge, altresì, le funzioni già assegnate al soppresso Comitato permanente per le risorse genetiche (allora istituito con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 6214 del 10 marzo 2009).

Il contenuto della relazione. La Relazione si riferisce all'attività svolta nell'anno 2019 dal Comitato permanente (di seguito Comitato) che nel periodo in esame si è riunito cinque volte per analizzare le linee di azione in materia di tutela e valorizzazione delle biodiversità di interesse agricolo e alimentare.

In particolare, il Comitato ha collaborato alla predisposizione del decreto interministeriale n. 11213 del 6 novembre 2019 - volto a sostituire la disciplina recata dal decreto interministeriale 9 febbraio 2017, n. 1803 - che disciplina i criteri e le modalità di funzionamento del "Fondo per la tutela della biodiversità di interesse agricolo e alimentare", nonché individua le azioni specifiche di tutela della biodiversità da realizzare in ambito nazionale e territoriale.

La Relazione si sofferma altresì sul contributo informatico del Comitato riguardo alla realizzazione dell'Anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare e del relativo Portale, due strumenti finalizzati ad un agevole scambio di dati tra il MIPAAF, le Regioni e tutti i soggetti coinvolti.

La Relazione dà quindi conto quindi conto dell'ulteriore contributo offerto dal Comitato al MIPAAF circa l'esigenza di organizzare per il 2020 una conferenza dei nuclei di valutazione e delle commissioni tecnico-scientifiche regionali, nella prospettiva di una globale condivisione delle criticità e delle soluzioni adottate, nonché di una

standardizzazione dei criteri di monitoraggio, così come stabilito dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 18 gennaio 2018, n. 1862, recante "Modalità di funzionamento dell'Anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare".

Quanto alle Rete nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, deputata a svolgere ogni attività diretta a preservare le risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario locali dal rischio di estinzione o di erosione genetica, su spinta propulsiva del Comitato nel marzo dello scorso anno il MIPAAF ha richiesto alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano gli elenchi degli Agricoltori e allevatori custodi (AAC) già formalmente inseriti in un sistema consolidato di controllo finalizzato all'attività di conservazione delle risorse genetiche locali a rischio estinzione o di erosione genetica.

Quanto alla necessità di aggiornare il Piano nazionale sulla biodiversità di interesse agricolo (PNBA) di cui all'articolo 7 della citata legge n. 194 del 2015, anche in vista della programmazione della politica agricola comune per il periodo 2021-2027, si è costituito un Comitato tecnico-scientifico (CTS), composto da rappresentanti regionali del Comitato, da un componente del Ministero (partecipante alle sole riunioni su argomenti di propria competenza), una rappresentanza degli agricoltori già membri del Comitato, un rappresentante della Rete rurale nazionale¹ e nove rappresentanti del mondo scientifico, con

¹Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)

Omissis

Articolo 67 Rete europea per lo sviluppo rurale

È istituita in conformità con l'articolo 66, paragrafo 1, una rete europea per lo sviluppo rurale con la funzione di collegare tra loro reti, organizzazioni e amministrazioni nazionali operanti nel campo dello sviluppo rurale a livello comunitario.

Le finalità della rete sono le seguenti:

- a) raccogliere, analizzare e diffondere informazioni sulle misure comunitarie di sviluppo rurale;
- b) raccogliere, diffondere e consolidare a livello comunitario delle buone pratiche in materia di sviluppo rurale;
- c) fornire informazioni sull'evoluzione delle zone rurali della Comunità e dei paesi terzi;
- d) organizzare convegni e seminari a livello comunitario per le persone impegnate nello sviluppo rurale;
- e) costituire e gestire reti di esperti allo scopo di favorire gli scambi di conoscenze specialistiche e coadiuvare l'attuazione e la valutazione della politica di sviluppo rurale;
- f) sostenere le reti nazionali e le iniziative di cooperazione transnazionale.

Articolo 68. Rete rurale nazionale

1. Ogni Stato membro istituisce una rete rurale nazionale che riunisce le organizzazioni e amministrazioni impegnate nello sviluppo rurale.
2. L'importo di cui all'articolo 66, paragrafo 3, primo comma, è usato per:
 - a) le strutture necessarie al funzionamento della rete;
 - b) un piano d'azione contenente almeno i seguenti elementi: identificazione e analisi di buone pratiche trasferibili e relativa informazione, gestione della rete, organizzazione di scambi di esperienze e competenze, preparazione di programmi di formazione destinati ai gruppi di azione locali in via di costituzione, assistenza tecnica alla cooperazione interterritoriale e transnazionale.

gruppi di lavoro focalizzati su particolari sezioni del Piano (vegetale, animale, microbica).
Le modalità di funzionamento del CTS sono le stesse del Comitato.

In questo quadro, il Comitato si è occupato altresì dello sviluppo di un logo/marchio inerente alle attività svolte dagli AAC di razze e varietà a rischio di estinzione iscritte all'Anagrafe nazionale; tale progetto prevede varie fasi di implementazione con il coinvolgimento diretto sia degli AAC sia degli *stakeholder* e delle associazioni di settore.

In conclusione la Relazione dà conto della richiesta avanzata dal Comitato al MIPAAF in ordine al riutilizzo nell'anno in corso dei residui del Fondo relativi agli anni 2018 e 2019, per le finalità di cui al citato decreto 11213 del 2019.

Seconda Sezione - Nuovi obblighi di relazione

Quanto ai nuovi obblighi di relazione alle Camere, si evidenzia il comma 4 dell'articolo 4 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102,² come sostituito dal comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 73³.

In particolare, il comma 4 dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 102 del 2014 prevede l'istituzione di una Cabina di regia avente la finalità di assicurare il coordinamento ottimale degli interventi e delle misure per l'efficienza energetica anche degli edifici della pubblica amministrazione. Il comma 4 dispone altresì che il funzionamento della Cabina di regia sia demandato ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, ivi inclusa la previsione di una relazione informativa annuale al Parlamento in merito alle attività svolte, nonché alla verifica del rispetto degli obiettivi previsti per gli strumenti di promozione gestiti dalla stessa Cabina di regia.

Si segnala quindi il comma 1-ter dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 102 del 2014, come introdotto dal comma 1, lettera d), dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 73 del 2020⁴.

Ai sensi del comma 1-ter l'obiettivo di risparmio nazionale cumulato di energia finale, di cui al comma 1 dell'articolo 7, è conseguito tramite misure di promozione dell'efficienza energetica nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 7, paragrafi da 7 a 12, nonché degli articoli 7-bis e 7-ter della direttiva 2012/27/UE, e successive modificazioni. A tal fine, il comma 1-ter prevede che al Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), disciplinato dall'articolo 3 del regolamento (UE) 2018/1999, sia allegata una relazione, elaborata da parte del Ministero dello sviluppo economico in conformità all'allegato III del medesimo regolamento (UE) 2018/1999. Si tratta dell'allegato al PNIEC

² Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE.

³ Attuazione della direttiva (UE) 2018/2002 che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica. Tale decreto legislativo è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 luglio 2020, n. 175

⁴ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 luglio 2020, n. 175

previsto dall'articolo 3, paragrafo 2, lettera *h*), del succitato regolamento (UE) 2018/1999, da redigersi secondo i requisiti e la struttura di cui all'allegato III del regolamento medesimo, volto a definire le metodologie e le misure da applicare da parte dello Stato membro per conformarsi all'obbligo di risparmio energetico di cui all'articolo 7 della direttiva 2012/27/EU e all'allegato V di tale direttiva. Nella relazione devono essere illustrati il calcolo del volume di risparmi energetici da realizzare nel corso del periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2030, nonché l'elenco delle misure che contribuiscono al conseguimento del relativo obiettivo di cui al comma 1, corredato da tutte le informazioni previste dal citato allegato III e dall'allegato V, paragrafo 5, della direttiva 2012/27/UE. L'ultimo periodo del comma 1-*ter* dispone che gli aggiornamenti di tale relazione, comunicati alla Commissione europea secondo le periodicità previste dal suddetto regolamento, siano altresì trasmessi al Parlamento.

Si ricorda che l'articolo 14 del regolamento (UE) 2018/1999 (recante "Aggiornamento dei piani nazionali integrati per l'energia e il clima"), paragrafo 1, prevede che entro il 30 giugno 2023 e quindi entro il 1° gennaio 2033 e successivamente ogni 10 anni, ciascuno Stato membro presenti alla Commissione una proposta di aggiornamento dell'ultimo piano nazionale integrato per l'energia e il clima notificato oppure fornisca alla Commissione le ragioni per le quali il piano non necessita aggiornamento. Il paragrafo 2 del medesimo articolo 14 dispone che entro il 30 giugno 2024 e quindi entro il 1° gennaio 2034 e successivamente ogni 10 anni ciascuno Stato membro presenti alla Commissione l'aggiornamento dell'ultimo piano nazionale integrato per l'energia e il clima notificato, salvo che abbia motivato alla Commissione che il piano non necessita aggiornamento conformemente al paragrafo 1.

Il Ministero dello sviluppo economico ha pubblicato il testo definitivo (di dicembre 2019) del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, predisposto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che recepisce le novità contenute nel decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141 (cosiddetto decreto "clima") nonché quelle sugli investimenti per il Green New Deal, di cui alla legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020). Al PNIEC è allegata la relazione redatta in

ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 3 del regolamento (UE) 2018/1999 e secondo i requisiti e la struttura di cui all'allegato III del medesimo regolamento.

L'articolo 27, al comma 18-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34⁵, recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" prevede che, entro il 31 gennaio di ciascun anno, il Ministro dell'economia e delle finanze trasmetta alle Camere una relazione sugli effetti prodotti e sui risultati conseguiti dall'applicazione delle disposizioni del medesimo articolo 27 e sul programma degli interventi e delle operazioni di sostegno e di rilancio del sistema economico-produttivo che si intende attuare.

A tale riguardo, si ricorda che ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge n. 34 del 2020, al comma 1, Cassa depositi e prestiti - CDP S.p.A. è autorizzata a costituire un patrimonio destinato - denominato "Patrimonio Rilancio" – a cui sono apportati beni e rapporti giuridici dal Ministero dell'economia e delle finanze, nell'obiettivo di attuare interventi e operazioni di sostegno e rilancio del sistema economico-produttivo italiano in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

⁵ Testo coordinato con la legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 luglio 2020, n. 180, S.O.

Terza Sezione - Integrazione di obblighi di relazione preesistenti

- Ai sensi dell'articolo 73, comma 1, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, l'ISIN (Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione), quale autorità di regolamentazione competente in materia di sicurezza nucleare e di radioprotezione, avvalendosi delle Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente e della collaborazione delle altre amministrazioni interessate, raccoglie i dati sul rinvenimento di sorgenti orfane a livello nazionale da inserire nella relazione annuale al Parlamento e al Governo di cui all'articolo 6, comma 4, lettera h), del decreto legislativo n. 45 del 2014 (Attuazione della direttiva 2011/70/EURATOM, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi). Al riguardo si ricorda che la disposizione prevede che il Direttore dell'ISIN - Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione, trasmetta al Governo e al Parlamento una relazione annuale sulle attività svolte dall'ISIN e sullo stato della sicurezza nucleare nel territorio nazionale.

- Ai sensi dell'articolo 1, comma 1-bis del decreto-legge 10 maggio 2020, n. 30, nell'ambito della relazione annuale trasmessa al Parlamento ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, concernente le Attività dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) sulla raccolta, trattamento e diffusione dei dati statistici della pubblica amministrazione, nonché stato di attuazione del programma statistico nazionale e Rapporto redatto dalla Commissione per la garanzia dell'informazione statistica, sono ricomprese le attività svolte dall'ISTAT ai sensi decreto-legge 10 maggio 2002, n. 30 medesimo.

PARTE SECONDA – TABELLE

Prima Sezione - Relazioni annunciate

A. RELAZIONI GOVERNATIVE

•

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E RELATIVI DIPARTIMENTI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
Doc. LXIV, n. 2	D.P.R. 76/1998 art. 8 co. 7 ⁶	Relazione sull'erogazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF a diretta gestione statale, aggiornata al 31 dicembre 2019, e sulla verifica dei risultati ottenuti mediante gli interventi finanziati negli anni precedenti	24/06/2020 07/07/2020 n. 236 ⁷	3 ^a 5 ^a 6 ^a 7 ^a 13 ^a	Annuale
Doc. CLI, n. 1	D. Lgs. 165/2001 art. 53 co. 16	Relazione sui dati raccolti attraverso l'Anagrafe delle prestazioni e degli incarichi conferiti ai pubblici dipendenti e a consulenti e collaboratori esterni <i>(anno 2016)</i>	17/06/2020 07/07/2020 n. 236	1 ^a	Annuale
Doc. CLI, n. 2	D. Lgs. 165/2001 art. 53 co. 16	Relazione sui dati raccolti attraverso l'Anagrafe delle prestazioni e degli incarichi conferiti ai pubblici dipendenti e a consulenti e collaboratori esterni <i>(anno 2017)</i>	17/06/2020 07/07/2020 n. 236	1 ^a	Annuale

⁶ Il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 2013, n. 82, che ha sostituito l'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, ha mutato il comma che dà origine alla relazione, che cambia quindi dal 3 al 7.

⁷ Inviata dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

<u>Doc. LXXIII-bis, n. 10</u>	L. 234/2012 art. 14 co. 1 ⁸	Elenco delle procedure giurisdizionali e di precontenzioso con l'Unione europea <i>(secondo semestre 2020)</i>	24/07/2020 05/08/2020 n. 248 ⁹	Tutte	Trimestrale
---	---	---	---	-------	-------------

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
<u>Doc. CCXL, n. 4</u>	L. 205/2017 art. 1 co. 1075 ¹⁰	Relazione sullo stato di avanzamento degli interventi di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale con le risorse per il fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232	03/08/2020 06/08/2020 n. 249	3 ^a 5 ^a 8 ^a	Annuale Entro il 15 settembre di ogni anno 15 settembre

⁸ La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che la relazione sia trasmessa ogni tre mesi alle Camere dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro per gli affari europei, sulla base delle informazioni ricevute dalle amministrazioni competenti.

⁹ Inviata dal Ministro per gli affari europei.

¹⁰ Il comma 1075 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020", stabilisce che ai fini del monitoraggio dello stato di avanzamento degli interventi finanziati con le risorse del fondo da ripartire di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, anche al fine di pervenire alla soluzione delle questioni oggetto di procedure di infrazione da parte dell'Unione europea, e dell'effettivo utilizzo delle citate risorse, anche tenuto conto del monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e delle risultanze del più recente rendiconto generale dello Stato, ciascun Ministero invii entro il 15 settembre di ogni anno alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero dell'economia e delle finanze e alle Commissioni parlamentari competenti per materia una apposita relazione. La relazione deve contenere inoltre un aggiornamento della previsione sugli ulteriori stati di avanzamento, nonché una indicazione delle principali criticità riscontrate nell'attuazione delle opere.

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
<u>Doc. CLXVII, n. 3</u>	D.L. 78/2015 art. 9 co. 11 ¹¹	Relazione sulle erogazioni effettuate in favore dei policlinici universitari gestiti direttamente da università non statali e dell'Ospedale pediatrico Bambin Gesù <i>(dati aggiornati al mese di giugno 2020)</i>	21/07/2020 28/07/2020 n. 245	5 ^a 12 ^a	Annuale 30 giugno
<u>Doc. CCXXVII, n. 3</u>	D. Lgs. 141/2010 art. 30-ter co. 9 ¹²	Relazione sull'attività di prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo e dei pagamenti dilazionati o differiti, con specifico riferimento al furto di identità <i>(dati aggiornati al mese di aprile 2020)</i>	20/07/2020 28/07/2020 n. 245	6 ^a	Annuale 30 aprile

¹¹ Il comma 11 dell'articolo 9 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, ha modificato il comma 377 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014): in virtù della modifica introdotta i finanziamenti previsti dallo stesso comma 377 a titolo di concorso statale agli oneri connessi allo svolgimento delle attività strumentali dirette a fini istituzionali continuano ad applicarsi in favore dei policlinici universitari gestiti direttamente da università non statali, di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, anche nel caso in cui le strutture indicate modifichino la propria forma giuridica nei termini stabiliti dal nuovo comma 1-bis dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 517, a sua volta introdotto dal comma 10 dell'articolo 9 del decreto-legge n. 78 del 2015. Il comma 11 dell'articolo 9, ultimo periodo, dispone che, entro il 30 giugno di ogni anno, il Governo presenti alle Camere una relazione sui provvedimenti adottati in attuazione dei commi 377 e 378 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013, sulle erogazioni effettuate, sulla loro finalizzazione e sullo stato di eventuali contenziosi pregressi e in essere.

¹² La disposizione istitutiva dell'obbligo è stata introdotta dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 64, e prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 aprile di ogni anno, riferisca al Parlamento, sulla base della relazione predisposta da un apposito gruppo di lavoro istituito ai sensi della medesima disposizione, in ordine ai risultati dell'attività di prevenzione delle frodi svolta entro il 31 dicembre del precedente anno.

Doc. XXVII, n. 14	L. 196/2009 art. 25-bis co. 8 ¹³	Relazione in merito all'efficacia dell'introduzione delle azioni nel bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2019	23/07/2020 05/08/2020 n. 248	5 ^a	Annuale Entro il termine previsto per la presentazione del rendiconto generale dello Stato
-----------------------------------	---	---	------------------------------------	----------------	---

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
Atto n. 513	L. 70/1975 art. 30 co. quinto ¹⁴	Relazione sull'attività svolta dalla Cassa Nazionale tra i Cancellieri e i Segretari Giudiziari nell'anno 2019, con i relativi allegati <i>(anno 2019)</i>	06/07/2020 08/07/2020 n. 237	2 ^a 11 ^a	Annuale 31 luglio
Doc. CXVIII, n. 3	L. 354/1975 art. 20 co. ultimo	Relazione sull'attuazione delle disposizioni di legge relative al lavoro dei detenuti <i>(anno 2019)</i>	03/07/2020 08/07/2020 n. 237	2 ^a	Annuale 31 marzo
Doc. CCVII, n. 3	L. 67/2014 art. 7 co. 2 ¹⁵	Relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni in materia di messa alla prova dell'imputato <i>(anno 2019)</i>	13/07/2020 21/07/2020 n. 242	2 ^a	Annuale 31 maggio

¹³ L'articolo 25-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), è stato inserito dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90.

L'articolo 25-bis prevede che i capitoli di spesa del bilancio dello Stato siano sostituiti dalle "azioni" come unità di riferimento per la gestione e la rendicontazione. La concreta attuazione di tale previsione avverrà al termine di una fase di sperimentazione che avrà inizio con l'esercizio 2017 e si protrarrà fino alla conclusione dell'esercizio precedente a quello che sarà individuato, ai sensi del comma 8, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, in relazione alla valutazione positiva della sperimentazione. Ai fini di tale valutazione, il comma 8 dell'articolo 25-bis stabilisce che, con riferimento a ciascun esercizio finanziario in cui si svolge la sperimentazione, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, sentita la Corte dei conti, predisponga una relazione annuale, da trasmettere alle Camere entro il termine previsto per la presentazione del rendiconto generale dello Stato, di cui all'articolo 35 della legge n. 196 del 2009.

¹⁴ L'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, prevede che, entro il 31 luglio di ogni anno, ciascun Ministero trasmetta al Parlamento una relazione sull'attività svolta, sui bilanci di previsione e sulla consistenza degli organici degli enti pubblici non economici sottoposti alla propria vigilanza, con allegati i bilanci di previsione stessi e le relative piante organiche, nonché i conti consuntivi dell'esercizio precedente.

¹⁵ L'articolo 7, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67, prevede che il Ministro della giustizia riferisca alle competenti Commissioni parlamentari, entro il 31 maggio di ciascun anno, in merito all'attuazione delle disposizioni in materia di messa alla prova dell'imputato.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
<u>Procedura d'infrazione n. 60/1</u>	L. 234/2012 art. 15 co. 2 ¹⁶	Relazione sulla procedura d'infrazione n. 2020/2154, avviata ai sensi dell'articolo 258 del TFUE, sul non corretto recepimento del Regolamento delegato(UE) n. 886/2013 della Commissione, del 15 maggio 2013, che integra la direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i dati e le procedure per la comunicazione gratuita agli utenti, ove possibile, di informazioni minime universali sulla viabilità connesse alla sicurezza stradale	22/06/2020 07/07/2020 n. 236	8 ^a 14 ^a	Eventuale

¹⁶ L'articolo 15 della legge n. 234 del 2012, al comma 1, stabilisce che il Presidente del Consiglio dei ministri - o il Ministro per gli affari europei - comunichi alle Camere, contestualmente alla ricezione della relativa notifica da parte della Commissione europea, le decisioni assunte dalla stessa Commissione concernenti l'avvio di una procedura d'infrazione di cui agli articoli 258 e 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e che della comunicazione venga informato il Ministro con competenza prevalente, nonché ogni altro soggetto pubblico il cui comportamento sia messo in causa dal ricorso o dalla procedura d'infrazione di cui trattasi. Il comma 2 prevede che, entro venti giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, il Ministro con competenza prevalente trasmetta alle Camere (e contestualmente al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per gli affari europei) una relazione che illustri le ragioni che hanno determinato l'inadempimento o la violazione contestati con la procedura d'infrazione, indicando altresì le attività svolte e le azioni che si intende assumere ai fini della positiva soluzione della procedura stessa.

<p style="text-align: center;"><u>Procedura d'infrazione n. 61/1</u></p>	<p style="text-align: center;">L. 234/2012 art. 15 co. 2¹⁷</p>	<p>Relazione sulla procedura d'infrazione n. 2020/2065, avviata ai sensi dell'articolo 258 del TFUE, sulla non corretta applicazione della direttiva 2014/94/UE sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi</p>	<p style="text-align: center;">22/06/2020 07/07/2020 n. 236</p>	<p style="text-align: center;">8^a 13^a 14^a</p>	<p style="text-align: center;">Eventuale</p>
<p style="text-align: center;"><u>Procedura d'infrazione n. 62/1</u></p>	<p style="text-align: center;">L. 234/2012 art. 15 co. 2¹⁸</p>	<p>Relazione sulla procedura d'infrazione n. 2020/2144, avviata ai sensi dell'articolo 258 del TFUE, sul non corretto recepimento del Regolamento delegato(UE) n. 885/2013 della Commissione, del 15 maggio 2013, che integra la direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sui sistemi di trasporto intelligenti, in merito alla predisposizione dei servizi di informazione sulle aree di parcheggio sicure destinate agli automezzi pesanti e ai veicoli commerciali</p>	<p style="text-align: center;">22/06/2020 07/07/2020 n. 236</p>	<p style="text-align: center;">8^a 14^a</p>	<p style="text-align: center;">Eventuale</p>

¹⁷ L'articolo 15 della legge n. 234 del 2012, al comma 1, stabilisce che il Presidente del Consiglio dei ministri - o il Ministro per gli affari europei - comunichi alle Camere, contestualmente alla ricezione della relativa notifica da parte della Commissione europea, le decisioni assunte dalla stessa Commissione concernenti l'avvio di una procedura d'infrazione di cui agli articoli 258 e 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e che della comunicazione venga informato il Ministro con competenza prevalente, nonché ogni altro soggetto pubblico il cui comportamento sia messo in causa dal ricorso o dalla procedura d'infrazione di cui trattasi. Il comma 2 prevede che, entro venti giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, il Ministro con competenza prevalente trasmetta alle Camere (e contestualmente al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per gli affari europei) una relazione che illustri le ragioni che hanno determinato l'inadempimento o la violazione contestati con la procedura d'infrazione, indicando altresì le attività svolte e le azioni che si intende assumere ai fini della positiva soluzione della procedura stessa.

¹⁸ L'articolo 15 della legge n. 234 del 2012, al comma 1, stabilisce che il Presidente del Consiglio dei ministri - o il Ministro per gli affari europei - comunichi alle Camere, contestualmente alla ricezione della relativa notifica da parte della Commissione europea, le decisioni assunte dalla stessa Commissione concernenti l'avvio di una procedura d'infrazione di cui agli articoli 258 e 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e che della comunicazione venga informato il Ministro con competenza prevalente, nonché ogni altro soggetto pubblico il cui comportamento sia messo in causa dal ricorso o dalla procedura d'infrazione di cui trattasi. Il comma 2 prevede che, entro venti giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, il Ministro con competenza prevalente trasmetta alle Camere (e contestualmente al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per gli affari europei) una relazione che illustri le ragioni che hanno determinato l'inadempimento o la violazione contestati con la procedura d'infrazione, indicando altresì le attività svolte e le azioni che si intende assumere ai fini della positiva soluzione della procedura stessa.

<p style="text-align: center;"><u>Procedura d'infrazione n. 63/1</u></p>	<p style="text-align: center;">L. 234/2012 art. 15 co. 2¹⁹</p>	<p>Relazione sulla procedura d'infrazione n. 2020/2175, avviata ai sensi dell'articolo 258 del TFUE, sul non corretto recepimento del Regolamento delegato (UE) n. 2017/1926 della Commissione, del 31 maggio 2017, che integra la direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la predisposizione in tutto il territorio dell'Unione europea di servizi di informazione sulla mobilità multimodale</p>	<p style="text-align: center;">22/06/2020 07/07/2020 n. 236</p>	<p style="text-align: center;">8^a 13^a 14^a</p>	<p style="text-align: center;">Eventuale</p>
<p style="text-align: center;"><u>Doc. CXCI, n. 2</u></p>	<p style="text-align: center;">L. 238/1993 art. 1 co. 3</p>	<p>Relazione sullo stato di attuazione dei contratti di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete ferroviaria italiana S.p.A. <i>(dati aggiornati al 31 dicembre 2018)</i></p>	<p style="text-align: center;">27/07/2020 28/07/2020 n. 245</p>	<p style="text-align: center;">8^a</p>	<p style="text-align: center;">Annuale</p>

¹⁹ L'articolo 15 della legge n. 234 del 2012, al comma 1, stabilisce che il Presidente del Consiglio dei ministri - o il Ministro per gli affari europei - comunichi alle Camere, contestualmente alla ricezione della relativa notifica da parte della Commissione europea, le decisioni assunte dalla stessa Commissione concernenti l'avvio di una procedura d'infrazione di cui agli articoli 258 e 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e che della comunicazione venga informato il Ministro con competenza prevalente, nonché ogni altro soggetto pubblico il cui comportamento sia messo in causa dal ricorso o dalla procedura d'infrazione di cui trattasi. Il comma 2 prevede che, entro venti giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, il Ministro con competenza prevalente trasmetta alle Camere (e contestualmente al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per gli affari europei) una relazione che illustri le ragioni che hanno determinato l'inadempimento o la violazione contestati con la procedura d'infrazione, indicando altresì le attività svolte e le azioni che si intende assumere ai fini della positiva soluzione della procedura stessa.

MINISTERO DELL'INTERNO

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
<u>Doc. LXXIV, n. 5</u>	D. Lgs. 159/2011 art. 109 co. 1	Relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti dalla Direzione investigativa antimafia (DIA) <i>(secondo semestre 2019)</i>	02/07/2020 08/07/2020 n. 237	1 ^a 2 ^a	Semestrale 31 dicembre
<u>Procedura d'infrazione n. 70/1</u>	L. 234/2012 art. 15 co. 2 ^o	Relazione sulla procedura d'infrazione n. 2020/0211, avviata ai sensi dell'articolo 258 del TFUE, sul mancato recepimento della direttiva di esecuzione (UE) 2019/68 della Commissione del 16 gennaio 2019 che stabilisce le specifiche tecniche per la marcatura delle armi da fuoco e dei loro componenti essenziali a norma della direttiva 91/477/CEE del Consiglio relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi	23/06/2020 07/07/2020 n. 236	1 ^a 4 ^a 14 ^a	Eventuale

²⁰ L'articolo 15 della legge n. 234 del 2012, al comma 1, stabilisce che il Presidente del Consiglio dei ministri - o il Ministro per gli affari europei - comunichi alle Camere, contestualmente alla ricezione della relativa notifica da parte della Commissione europea, le decisioni assunte dalla stessa Commissione concernenti l'avvio di una procedura d'infrazione di cui agli articoli 258 e 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e che della comunicazione venga informato il Ministro con competenza prevalente, nonché ogni altro soggetto pubblico il cui comportamento sia messo in causa dal ricorso o dalla procedura d'infrazione di cui trattasi. Il comma 2 prevede che, entro venti giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, il Ministro con competenza prevalente trasmetta alle Camere (e contestualmente al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per gli affari europei) una relazione che illustri le ragioni che hanno determinato l'inadempimento o la violazione contestati con la procedura d'infrazione, indicando altresì le attività svolte e le azioni che si intende assumere ai fini della positiva soluzione della procedura stessa.

Procedura d'infrazione n. 71/1	L. 234/2012 art. 15 co. 2 ¹	Relazione sulla procedura d'infrazione n. 2020/0212, avviata ai sensi dell'articolo 258 del TFUE, sul mancato recepimento della direttiva di esecuzione (UE) 2019/69 della Commissione, del 16 gennaio 2019, che stabilisce le specifiche tecniche relative alle armi d'allarme o da segnalazione a norma della direttiva 91/477/CEE del Consiglio relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi	23/06/2020 07/07/2020 n. 236	1 ^a 4 ^a 14 ^a	Eventuale
<u>Doc. CLXIV, n. 24</u>	L. 244/2007 art. 3 co. 68 ²²	Relazione sullo stato della spesa ed efficacia nell'allocazione delle risorse e grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta <i>(anno 2019)</i>	27/07/2020 06/08/2020 n. 249	1 ^a 5 ^a	Annuale 15 giugno

²¹ L'articolo 15 della legge n. 234 del 2012, al comma 1, stabilisce che il Presidente del Consiglio dei ministri - o il Ministro per gli affari europei - comunichi alle Camere, contestualmente alla ricezione della relativa notifica da parte della Commissione europea, le decisioni assunte dalla stessa Commissione concernenti l'avvio di una procedura d'infrazione di cui agli articoli 258 e 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e che della comunicazione venga informato il Ministro con competenza prevalente, nonché ogni altro soggetto pubblico il cui comportamento sia messo in causa dal ricorso o dalla procedura d'infrazione di cui trattasi. Il comma 2 prevede che, entro venti giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, il Ministro con competenza prevalente trasmetta alle Camere (e contestualmente al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per gli affari europei) una relazione che illustri le ragioni che hanno determinato l'inadempimento o la violazione contestati con la procedura d'infrazione, indicando altresì le attività svolte e le azioni che si intende assumere ai fini della positiva soluzione della procedura stessa.

²² L'articolo 9, comma 1-ter, del decreto-legge n. 185 del 2008 ha previsto che, allo scopo di ottimizzare l'utilizzo delle risorse ed evitare la formazione di nuove situazioni debitorie, i Ministri avviino, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, un'attività di analisi e revisione delle procedure di spesa e dell'allocazione delle relative risorse in bilancio. I risultati delle analisi sono illustrati in appositi rapporti dei Ministri competenti, che costituiscono parte integrante delle relazioni sullo stato della spesa di cui all'articolo 3, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, da inviare alle Camere e al Ministero dell'economia e delle finanze.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
<u>Doc. CLXIV, n. 22</u>	L. 244/2007 art. 3 co. 68 ²³	Relazione sullo stato della spesa, sull'efficacia nell'allocazione delle risorse e sul grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta <i>(anno 2019)</i>	23/06/2020 07/07/2020 n. 236	1 ^a 5 ^a 12 ^a	Annuale 15 giugno
<u>Procedura d'infrazione n. 64/1</u>	L. 234/2012 art. 15 co. 2 ²⁴	Relazione sulla procedura d'infrazione n. 2020/0204, notificata il 28 maggio 2020, avviata ai sensi dell'articolo 258 del TFUE, sul mancato recepimento della direttiva (UE) 2017/2398 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro	23/06/2020 07/07/2020 n. 236	11 ^a 12 ^a 14 ^a	Eventuale

²³ L'articolo 9, comma 1-ter, del decreto-legge n. 185 del 2008 ha previsto che, allo scopo di ottimizzare l'utilizzo delle risorse ed evitare la formazione di nuove situazioni debitorie, i Ministeri avviano, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, un'attività di analisi e revisione delle procedure di spesa e dell'allocazione delle relative risorse in bilancio. I risultati delle analisi sono illustrati in appositi rapporti dei Ministri competenti, che costituiscono parte integrante delle relazioni sullo stato della spesa di cui all'articolo 3, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, da inviare alle Camere e al Ministero dell'economia e delle finanze.

²⁴ L'articolo 15 della legge n. 234 del 2012, al comma 1, stabilisce che il Presidente del Consiglio dei ministri - o il Ministro per gli affari europei - comunichi alle Camere, contestualmente alla ricezione della relativa notifica da parte della Commissione europea, le decisioni assunte dalla stessa Commissione concernenti l'avvio di una procedura d'infrazione di cui agli articoli 258 e 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e che della comunicazione venga informato il Ministro con competenza prevalente, nonché ogni altro soggetto pubblico il cui comportamento sia messo in causa dal ricorso o dalla procedura d'infrazione di cui trattasi. Il comma 2 prevede che, entro venti giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, il Ministro con competenza prevalente trasmetta alle Camere (e contestualmente al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per gli affari europei) una relazione che illustri le ragioni che hanno determinato l'inadempimento o la violazione contestati con la procedura d'infrazione, indicando altresì le attività svolte e le azioni che si intende assumere ai fini della positiva soluzione della procedura stessa.

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
Doc. CCXXVI, n. 2	L. 194 /2015 art. 8 co. 6 ²⁵	Relazione sull'attività svolta dal Comitato permanente per la biodiversità di interesse agricolo e alimentare <i>(anno 2019)</i>	23/07/2020 30/07/2020 n. 247	9 ^a	Annuale

MINISTERO DELLA SALUTE

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
Doc. CLXIV, n. 21	L. 244/2007 art. 3 co. 68 ²⁶	Relazione sullo stato della spesa, sull'efficacia nell'allocazione delle risorse e sul grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta <i>(anno 2019)</i>	15/06/2020 07/07/2020 n. 236	1 ^a 5 ^a 12 ^a	Annuale 15 giugno

²⁵ La legge 1° dicembre 2015, n. 194, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 dicembre 2015, n. 288.

Il comma 1 dell'articolo 8 dispone l'istituzione presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del Comitato permanente per la biodiversità di interesse agricolo e alimentare al fine di garantire il coordinamento delle azioni a livello statale, regionale e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di tutela della biodiversità di interesse agricolo e alimentare. Il comma 6 prevede che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali trasmetta alle Camere una relazione annuale del Comitato sull'attuazione di quanto disposto dall'articolo 8. Il Comitato svolge, altresì, le funzioni già assegnate al soppresso Comitato permanente per le risorse genetiche (allora istituito con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 6214 del 10 marzo 2009).

²⁶ L'articolo 9, comma 1-ter, del decreto-legge n. 185 del 2008 ha previsto che, allo scopo di ottimizzare l'utilizzo delle risorse ed evitare la formazione di nuove situazioni debitorie, i Ministeri avviano, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, un'attività di analisi e revisione delle procedure di spesa e dell'allocazione delle relative risorse in bilancio. I risultati delle analisi sono illustrati in appositi rapporti dei Ministri competenti, che costituiscono parte integrante delle relazioni sullo stato della spesa di cui all'articolo 3, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, da inviare alle Camere e al Ministero dell'economia e delle finanze.

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
<u>Procedura d'infrazione n. 66/1</u>	L. 234/2012 art. 15 co. 2 ²⁷	Relazione sulla procedura d'infrazione n. 2020/0206, avviata ai sensi dell'articolo 258 del TFUE, sul mancato recepimento della direttiva (UE) 2019/692 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che modifica la direttiva 2009/73/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale	19/06/2020 07/07/2020 n. 236	10 ^a 13 ^a 14 ^a	Eventuale

²⁷ L'articolo 15 della legge n. 234 del 2012, al comma 1, stabilisce che il Presidente del Consiglio dei ministri - o il Ministro per gli affari europei - comunichi alle Camere, contestualmente alla ricezione della relativa notifica da parte della Commissione europea, le decisioni assunte dalla stessa Commissione concernenti l'avvio di una procedura d'infrazione di cui agli articoli 258 e 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e che della comunicazione venga informato il Ministro con competenza prevalente, nonché ogni altro soggetto pubblico il cui comportamento sia messo in causa dal ricorso o dalla procedura d'infrazione di cui trattasi. Il comma 2 prevede che, entro venti giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, il Ministro con competenza prevalente trasmetta alle Camere (e contestualmente al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per gli affari europei) una relazione che illustri le ragioni che hanno determinato l'inadempimento o la violazione contestati con la procedura d'infrazione, indicando altresì le attività svolte e le azioni che si intende assumere ai fini della positiva soluzione della procedura stessa.

<p style="text-align: center;"><u>Procedura d'infrazione n. 58/1</u></p>	<p style="text-align: center;">L. 234/2012 art. 15 co. 2²⁸</p>	<p>Relazione sulla procedura d'infrazione n. 2020/2131, avviata ai sensi dell'articolo 258 del TFUE, sul non corretto recepimento del Regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010</p>	<p style="text-align: center;">25/06/2020 07/07/2020 n. 236</p>	<p style="text-align: center;">10^a 13^a 14^a</p>	<p style="text-align: center;">Eventuale</p>
<p style="text-align: center;"><u>Doc. CLXIV, n. 23</u></p>	<p style="text-align: center;">L. 244/2007 art. 3 co. 68²⁹</p>	<p>Relazione sullo stato della spesa, sull'efficacia nell'allocazione delle risorse e sul grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta <i>(anno 2019)</i></p>	<p style="text-align: center;">10/07/2020 21/07/2020 n. 242</p>	<p style="text-align: center;">1^a 5^a 10^a</p>	<p style="text-align: center;">Annuale 15 giugno</p>

²⁸ L'articolo 15 della legge n. 234 del 2012, al comma 1, stabilisce che il Presidente del Consiglio dei ministri - o il Ministro per gli affari europei - comunichi alle Camere, contestualmente alla ricezione della relativa notifica da parte della Commissione europea, le decisioni assunte dalla stessa Commissione concernenti l'avvio di una procedura d'infrazione di cui agli articoli 258 e 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e che della comunicazione venga informato il Ministro con competenza prevalente, nonché ogni altro soggetto pubblico il cui comportamento sia messo in causa dal ricorso o dalla procedura d'infrazione di cui trattasi. Il comma 2 prevede che, entro venti giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, il Ministro con competenza prevalente trasmetta alle Camere (e contestualmente al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per gli affari europei) una relazione che illustri le ragioni che hanno determinato l'inadempimento o la violazione contestati con la procedura d'infrazione, indicando altresì le attività svolte e le azioni che si intende assumere ai fini della positiva soluzione della procedura stessa.

²⁹ L'articolo 9, comma 1-ter, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, ha previsto che, allo scopo di ottimizzare l'utilizzo delle risorse ed evitare la formazione di nuove situazioni debitorie, i Ministeri avviino, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, un'attività di analisi e revisione delle procedure di spesa e dell'allocazione delle relative risorse in bilancio. I risultati delle analisi sono illustrati in appositi rapporti dei Ministri competenti, che costituiscono parte integrante delle relazioni sullo stato della spesa di cui all'articolo 3, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, da inviare alle Camere e al Ministero dell'economia e delle finanze.

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
<u>Doc. CXI, n. 3</u>	D.L. 83/2014 art. 7 co. 1 ³⁰	Relazione concernente gli interventi realizzati e avviati nell'ambito del piano strategico "Grandi progetti beni culturali" <i>(anno 2019)</i>	16/07/2020 21/07/2020 n. 242	7 ^a	Annuale 31 marzo

³⁰ Il comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, prevede che il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo presenti alle Camere, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione concernente gli interventi già realizzati e lo stato di avanzamento di quelli avviati nell'anno precedente e non ancora conclusi nell'ambito del piano strategico "Grandi progetti beni culturali", da adottarsi entro il 31 dicembre di ogni anno, con cui si individuano beni o siti di eccezionale interesse culturale e di rilevanza nazionale per i quali sia necessario ed urgente realizzare interventi organici di tutela, riqualificazione, valorizzazione e promozione culturale, anche a fini turistici.

B. RELAZIONI NON GOVERNATIVE

AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

SOGGETTO	DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA)	Doc. CXLVI, n. 5	D. Lgs. 152/2006 art. 172 co. 3-bis ³¹	Relazione sull'adempimento degli obblighi posti a carico delle regioni, degli enti di governo dell'ambito e degli enti locali in materia di servizio idrico integrato (primo semestre 2020)	30/06/2020 08/07/2020 n. 237	1 ^a 10 ^a 13 ^a	Semestrale Entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

SOGGETTO	DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
Garante per la protezione dei dati personali	Doc. CXXXVI, n. 2	D. Lgs. 196/2003 art. 154 co. 1, lett. e) ³²	Relazione sull'attività svolta (anno 2019)	30/06/2020 07/07/2020 n. 236	1 ^a 2 ^a	Annuale 30 aprile

³¹ Il presente comma - inserito dall'art. 7, comma 1, lett. i), del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, che ha sostituito gli originari commi da 1 a 5 con gli attuali commi 1, 2, 3, 3-bis, 4 e 5 - stabilisce quanto segue: "Entro il 31 dicembre 2014 e, negli anni successivi, entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico presenta alle Camere una relazione sul rispetto delle prescrizioni stabilite dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in particolare:

a) a carico delle regioni, per la costituzione degli enti di governo dell'ambito;
b) a carico degli enti di governo dell'ambito, per l'affidamento del servizio idrico integrato;
c) a carico degli enti locali, in relazione alla partecipazione agli enti di governo dell'ambito e in merito all'affidamento in concessione d'uso gratuito delle infrastrutture del servizio idrico integrato ai gestori affidatari del servizio.

³² Ai sensi dell'articolo 62, comma 1, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sostituito dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, nella relazione annuale sono inseriti i risultati dell'audit di sicurezza con cadenza annuale eseguito sulla base di dati ANPR - Anagrafe nazionale della popolazione residente.

AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE E PER LA VALUTAZIONE E LA TRASPARENZA DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE (ANAC)

SOGGETTO	DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
ANAC	Doc. XLIII, n. 2	D. Lgs. 50/2016 art. 213 co. 3, lett. e) ³³	Relazione sull'attività svolta nella vigilanza sui contratti pubblici e nella loro regolazione <i>(anno 2019)</i>	25/06/2020 07/07/2020 n. 236	1 ^a 2 ^a 8 ^a	Annuale

GARANTE NAZIONALE DEI DIRITTI DELLE PERSONE DETENUTE O PRIVATE DELLA LIBERTÀ PERSONALE

SOGGETTO	DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale	Doc. CXV, n. 3	D.L. 146/2013 art. 7 co. 5, lett. g)	Relazione sull'attività svolta <i>(dati aggiornati al mese di maggio 2020)</i>	23/06/2020 07/07/2020 n. 236	2 ^a	Annuale

³³ La relazione è presentata anche ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera g), della legge 6 novembre 2012, n. 190 e dell'articolo 19, comma 5-ter, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Il decreto legislativo n.56 del 2017, all'articolo 125, comma 1, è intervenuto sull'articolo 213, lettera e), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 richiamando ai fini della presentazione della relazione le fonti sopra citate. L'obbligo previsto da tale comma deve quindi ritenersi concluso.

SOCIETÀ ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI

SOGGETTO	DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
Società italiana degli autori ed editori (SIAE)	Doc. CCXXX, n. 3	D. Lgs. 35/2017 art. 28 co. 5	Relazione sui risultati dell'attività svolta (dati aggiornati al 2019)	25/06/2020 07/07/2020 n. 236	7 ^a	30 giugno

REGIONI E PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO - GARANTE DEL CONTRIBUENTE

SOGGETTO	DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
Valle d'Aosta	Atto n. 519	L. 212/2000 art. 13 co. 13-bis	Relazione sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale. Relazione sull'attività svolta dal Garante del contribuente (anno 2018) ³⁴	03/07/2020 21/07/2020 n. 242	6 ^a	Annuale

³⁴ Tutte le regioni e le due province autonome hanno provveduto ad istituire tale figura con il compito di verificare, attraverso l'accesso agli uffici e l'esame della documentazione, le irregolarità e le disfunzioni dell'attività fiscale segnalate dai contribuenti. Si ricorda che il comma 1 dell'articolo 13 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante: "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente", prevede l'istituzione, presso ogni direzione regionale delle entrate e direzione delle entrate delle province autonome, del Garante del contribuente quale organo monocratico scelto e nominato dal presidente della commissione tributaria regionale o sua sezione distaccata nella cui circoscrizione è compresa la direzione regionale dell'Agenzia delle entrate ed opera in piena autonomia. Il Garante è scelto tra le seguenti categorie: magistrati, professori universitari di materie giuridiche ed economiche, notai, sia a riposo sia in attività di servizio; avvocati, dottori commercialisti e ragionieri collegiati, pensionati, scelti in una terna formata, per ciascuna direzione regionale delle entrate, dai rispettivi ordini di appartenenza. L'incarico ha durata quadriennale ed è rinnovabile tenendo presenti professionalità, produttività ed attività già svolta. Ai sensi del comma 6 dell'articolo 13 "Il Garante del contribuente, anche sulla base di segnalazioni inoltrate per iscritto dal contribuente o da qualsiasi altro soggetto interessato che lamenti disfunzioni, irregolarità, scorrettezze, prassi amministrative anomale o irragionevoli o qualunque altro comportamento suscettibile di incrinare il rapporto di fiducia tra cittadini e amministrazione finanziaria, rivolge richieste di documenti o chiarimenti agli uffici competenti, i quali rispondono entro trenta giorni, e attiva le procedure di autotutela nei confronti di atti amministrativi di accertamento o di riscossione notificati al contribuente. Il Garante del contribuente comunica l'esito dell'attività svolta alla direzione regionale o compartimentale o al comando di zona della Guardia di finanza competente nonché agli organi di controllo, informandone l'autore

Valle d'Aosta	<u>Atto n. 520</u>	L. 212/2000 art. 13 co. 13-bis	Relazione sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale. Relazione sull'attività svolta dal Garante del contribuente (anno 2019) ³⁵	03/07/2020 21/07/2020 n. 242	6 ^a	Annuale
---------------	------------------------------------	---	---	------------------------------------	----------------	---------

della segnalazione". Il comma 13-bis stabilisce che il Garante fornisca al Governo e al Parlamento dati e notizie sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale con relazione annuale.

³⁵ Tutte le regioni e le due province autonome hanno provveduto ad istituire tale figura con il compito di verificare, attraverso l'accesso agli uffici e l'esame della documentazione, le irregolarità e le disfunzioni dell'attività fiscale segnalate dai contribuenti. Si ricorda che il comma 1 dell'articolo 13 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante: "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente", prevede l'istituzione, presso ogni direzione regionale delle entrate e direzione delle entrate delle province autonome, del Garante del contribuente quale organo monocratico scelto e nominato dal presidente della commissione tributaria regionale o sua sezione distaccata nella cui circoscrizione è compresa la direzione regionale dell'Agenzia delle entrate ed opera in piena autonomia. Il Garante è scelto tra le seguenti categorie: magistrati, professori universitari di materie giuridiche ed economiche, notai, sia a riposo sia in attività di servizio; avvocati, dottori commercialisti e ragionieri collegiati, pensionati, scelti in una terna formata, per ciascuna direzione regionale delle entrate, dai rispettivi ordini di appartenenza. L'incarico ha durata quadriennale ed è rinnovabile tenendo presenti professionalità, produttività ed attività già svolta. Ai sensi del comma 6 dell'articolo 13 "Il Garante del contribuente, anche sulla base di segnalazioni inoltrate per iscritto dal contribuente o da qualsiasi altro soggetto interessato che lamenti disfunzioni, irregolarità, scorrettezze, prassi amministrative anomale o irragionevoli o qualunque altro comportamento suscettibile di incrinare il rapporto di fiducia tra cittadini e amministrazione finanziaria, rivolge richieste di documenti o chiarimenti agli uffici competenti, i quali rispondono entro trenta giorni, e attiva le procedure di autotutela nei confronti di atti amministrativi di accertamento o di riscossione notificati al contribuente. Il Garante del contribuente comunica l'esito dell'attività svolta alla direzione regionale o compartimentale o al comando di zona della Guardia di finanza competente nonché agli organi di controllo, informandone l'autore della segnalazione". Il comma 13-bis stabilisce che il Garante fornisca al Governo e al Parlamento dati e notizie sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale con relazione annuale.

**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELLA PROCEDURA DI AMMINISTRAZIONE
 STRAORDINARIA DI ILVA S.P.A.**

SOGGETTO	DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
Commissario straordinario della procedura di amministrazione straordinaria di ILVA S.p.A.	Doc. XXVII, n. 13	D.L. 1/2015 art. 3 co. 3 ³⁶	Relazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, sull'utilizzo delle risorse del conto di contabilità speciale n. 6055 ai fini dell'attuazione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2015 <i>(dati aggiornati al 30 giugno 2020)</i>	14/07/2020 21/07/2020 n. 242	1 ^a 5 ^a 10 ^a 13 ^a	Semestrale

³⁶ L'articolo 3 del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, recante "Disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto", al comma 2, stabilisce che, ai fini dell'attuazione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, l'organo commissariale per l'amministrazione straordinaria di ILVA S.p.A. è titolare di contabilità speciali, aperte presso la tesoreria statale, in cui confluiscono: a) le risorse assegnate dal CIPE con propria delibera, previa presentazione di un progetto di lavori, a valere sul Fondo di sviluppo e coesione di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, nel limite delle risorse annualmente disponibili e garantendo comunque la neutralità dei saldi di finanza pubblica; b) altre eventuali risorse a qualsiasi titolo destinate o da destinare agli interventi di risanamento ambientale.

Il comma 3 dell'articolo 3 dispone che l'organo commissariale rendiconti, secondo la normativa vigente, l'utilizzo delle risorse di tutte le contabilità speciali aperte e ne fornisca periodica informativa al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministero dello sviluppo economico e alle autorità giudiziarie interessate nonché, con una relazione semestrale

REGIONI E PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO - DIFENSORE CIVICO

SOGGETTO	DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
Basilicata	Doc. CXXVIII, n. 18	L. 127/1997 art. 16 co. 2	Attività svolta dal difensore civico (anno 2019)	16/06/2020 21/07/2020 n. 242	1 ^a	Annuale 31 marzo
Lazio	Doc. CXXVIII, n. 19	L. 127/1997 art. 16 co. 2	Attività svolta dal difensore civico (anno 2019)	10/07/2020 21/07/2020 n. 242	1 ^a	Annuale 31 marzo
Provincia autonoma di Trento	Doc. CXXVIII, n. 20	L. 127/1997 art. 16 co. 2	Relazione sull'attività svolta dal difensore civico (anno 2019)	22/07/2020 06/08/2020 n. 249	1 ^a	Annuale 31 marzo

AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

SOGGETTO	DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
Autorità garante della concorrenza e del mercato	Doc. CLIII, n. 5	L. 215/2004 art. 8 co. 1 ³⁷	Stato delle attività di controllo e di vigilanza in materia di conflitti di interessi svolte dall'Autorità (primo semestre 2020)	31/07/2020 05/08/2020 n. 248	1 ^a 10 ^a	Semestrale 31 dicembre

³⁷ La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che sulla materia riferiscano alle Camere sia l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni sia l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, per le parti di rispettiva competenza.

Seconda Sezione - Nuovi obblighi di relazione

Nuove relazioni

A) Relazioni governative

ORGANO	FONTE	OGGETTO	PERIODICITÀ E TERMINI
Ministro dello sviluppo economico	D. Lgs. 102/2014 art. 4, co. 4 ³⁸	Relazione sull'attività svolta dalla Cabina di regia finalizzata ad assicurare il coordinamento ottimale degli interventi e delle misure per l'efficienza energetica anche degli edifici della pubblica amministrazione	Annuale
Ministero dello sviluppo economico	D. Lgs. 102/2014 art. 7, co. 1-ter ³⁹	Aggiornamento della relazione allegata al Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC)	
Ministro dell'economia e delle finanze	D.L. 34/2020 <i>convertito, con modificazioni, dalla L. 77/2020</i> art. 27, co. 18-bis ⁴⁰	Relazione sugli effetti prodotti e risultati conseguiti dall'applicazione delle disposizioni dell'articolo 27 del decreto-legge n. 34 del 2020 e programma degli interventi e delle operazioni di sostegno e di rilancio del sistema economico-produttivo che si intende attuare	Annuale entro il 31 gennaio di ogni anno

³⁸ Il comma 4 dell'articolo 4 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, come sostituito dal comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 73, prevede l'istituzione di una Cabina di regia avente la finalità di assicurare il coordinamento ottimale degli interventi e delle misure per l'efficienza energetica anche degli edifici della pubblica amministrazione. Il comma 4 dispone altresì che il funzionamento della Cabina di regia sia demandato ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, ivi inclusa la previsione di una relazione informativa annuale al Parlamento in merito alle attività svolte, nonché alla verifica del rispetto degli obiettivi previsti per gli strumenti di promozione gestiti dalla stessa Cabina di regia.

³⁹ Ai sensi del comma 1-ter dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 102 del 2014, come introdotto dal comma 1, lettera d), dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 73 del 2020, l'obiettivo di risparmio nazionale cumulato di energia finale, di cui al comma 1 dell'articolo 7, è conseguito tramite misure di promozione dell'efficienza energetica nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 7, paragrafi da 7 a 12, nonché degli articoli 7-bis e 7-ter della direttiva 2012/27/UE, e successive modificazioni. A tal fine, il comma 1-ter prevede che al Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), disciplinato dall'articolo 3 del regolamento (UE) 2018/1999, sia allegata una relazione, elaborata da parte del Ministero dello sviluppo economico in conformità all'allegato III del medesimo regolamento (UE) 2018/1999. Si tratta dell'allegato al PNIEC previsto dall'articolo 3, paragrafo 2, lettera h), del succitato regolamento (UE) 2018/1999, da redigersi secondo i requisiti e la struttura di cui all'allegato III del regolamento medesimo, volto a definire le metodologie e le misure da applicare da parte dello Stato membro per conformarsi all'obbligo di risparmio energetico di cui all'articolo 7 della direttiva 2012/27/EU e all'allegato V di tale direttiva. Nella relazione devono essere illustrati il calcolo del volume di risparmi energetici da realizzare nel corso del periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2030, nonché l'elenco delle misure che contribuiscono al conseguimento del relativo obiettivo di cui al comma 1, corredato da tutte le informazioni previste dal citato allegato III e dall'allegato V, paragrafo 5, della direttiva 2012/27/UE. L'ultimo periodo del comma 1-ter dispone che gli aggiornamenti di tale relazione, comunicati alla Commissione europea secondo le periodicità previste dal suddetto regolamento, siano altresì trasmessi al Parlamento.

⁴⁰ Il testo del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, coordinato con la legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 luglio 2020, n. 180, S.O.

L'articolo 27, al comma 18-bis, prevede che, entro il 31 gennaio di ciascun anno, il Ministro dell'economia e delle finanze trasmetta alle Camere una relazione sugli effetti prodotti e sui risultati conseguiti dall'applicazione delle disposizioni del medesimo articolo 27 e sul programma degli interventi e delle operazioni di sostegno e di rilancio del sistema economico-produttivo che si intende attuare. Si ricorda che l'articolo 27 del decreto-legge n. 34 del 2020, al comma 1, autorizza Cassa depositi e prestiti - CDP S.p.A. a costituire un patrimonio destinato - denominato "Patrimonio Rilancio" - a cui sono apportati beni e rapporti giuridici dal Ministero dell'economia e delle finanze, finalizzato ad attuare interventi e operazioni di sostegno e rilancio del sistema economico-produttivo italiano in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

B) Relazioni non governative

ORGANO	FONTE	OGGETTO	PERIODICITÀ E TERMINI
ISIN -Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione	D. Lgs. 101/2020 art. 73, co. 1	Integrazione di obbligo di relazione annuale al Parlamento e al Governo, di cui all'articolo 6, comma 4, lettera h), del decreto legislativo n. 45 del 2014, con la raccolta dei dati sul rinvenimento di sorgenti orfane a livello nazionale ⁴¹	Annuale
ISTAT	D.L. 30/2020 convertito, con modificazioni, dalla L. 72/2020 art. 1, co. 1-bis ⁴²	Integrazione della relazione annuale trasmessa al Parlamento ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, con le attività svolte dall'ISTAT ai sensi decreto-legge 10 maggio 2002, n. 30	Annuale

⁴¹ Ai sensi dell'articolo 73, comma 1, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, l'ISIN (Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione), quale autorità di regolamentazione competente in materia di sicurezza nucleare e di radioprotezione, avvalendosi delle Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente e della collaborazione delle altre amministrazioni interessate, raccoglie i dati sul rinvenimento di sorgenti orfane a livello nazionale da inserire nella relazione annuale al Parlamento e al Governo di cui all'articolo 6, comma 4, lettera h), del decreto legislativo n. 45 del 2014 (Attuazione della direttiva 2011/70/EURATOM, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi). Al riguardo si ricorda che la disposizione prevede che il Direttore dell'ISIN - Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione, trasmetta al Governo e al Parlamento una relazione annuale sulle attività svolte dall'ISIN e sullo stato della sicurezza nucleare nel territorio nazionale.

⁴² Ai sensi dell'articolo 1, comma 1-bis del decreto-legge 10 maggio 2020, n. 30, nell'ambito della relazione annuale trasmessa al Parlamento ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, concernente le Attività dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) sulla raccolta, trattamento e diffusione dei dati statistici della pubblica amministrazione, nonché stato di attuazione del programma statistico nazionale e Rapporto redatto dalla Commissione per la garanzia dell'informazione statistica, sono ricomprese le attività svolte dall'ISTAT ai sensi decreto-legge 10 maggio 2002, n. 30 medesimo.

SERVIZIO PER LA QUALITÀ DEGLI ATTI NORMATIVI
OSSERVATORIO SULL'ATTUAZIONE DEGLI ATTI NORMATIVI
CAPO UFFICIO: SERENA PUGLIESE
TEL. 06/6706-5460; e-mail serena.pugliese@senato.it
Segreteria: tel. 06/6706-3437

La documentazione del Servizio per la qualità degli atti normativi è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la sua eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.